

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	569
Disegno di legge (Discussione):	
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito dell'artigianato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2526)	569
PRESIDENTE	569, 572, 574, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
LONGONI, <i>Relatore</i>	569, 583, 587
DOSI	572, 574, 576, 585
GELMINI	573, 574, 581, 582, 583, 585, 587
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	573, 575, 576, 580, 581, 583, 586, 587
QUARELLO	574, 579, 583
PARALLI	575, 576, 578, 579
CIBOTTO	579, 580
LA MALFA	580, 581, 583, 584, 586, 587
TOGNI	584
PIGNATELLI	584, 586
INVERNIZZI	584
GOLITTO	585
FERRARIO CELESTINO	586
Proposta di legge (Votazione segreta):	
VALSECCHI: Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano.	588
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	588

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame del disegno di legge n. 2526, il deputato Buttè è sostituito dal deputato De Marzi Fernando.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito dell'artigianato. (2526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito dell'artigianato.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato. La IV Commissione della Camera ha dato parere favorevole.

Il relatore, onorevole Longoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Un argomento così complesso come quello del credito artigianale non avrebbe dovuto suggerire modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, ma la presentazione di una nuova legge apposita, sostitutiva del citato capo VI. Tuttavia bisogna dare atto al Governo, e in particolar modo al Sottosegretario competente, che le modifiche proposte rappresentano un

passo in avanti su quanto la categoria artigiana va chiedendo da anni.

La IV Commissione (finanze e tesoro), a mezzo del vostro relatore, nel dare parere favorevole, rileva che il presente disegno di legge non importa alcun onere finanziario per il Tesoro, tanto nel testo proposto dal Governo quanto in quello approvato, con emendamenti dal Senato. Infatti resta immutato l'importo attuale del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane (cinque miliardi e mezzo), e non viene chiesto alcun nuovo stanziamento per il fondo, istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per il concorso statale (nella misura massima del 3 per cento) nel pagamento degli interessi delle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, sebbene con l'esercizio 1955-56 sia venuta a cessare l'erogazione dei 300 milioni all'anno da parte del Tesoro, come previsto dal comma secondo di detto articolo 37.

La Commissione finanze e tesoro osserva ancora opportunamente che l'istituzione di un privilegio sulle scorte di materie prime e di prodotti finiti, come è detto nell'articolo 4 del presente disegno di legge, sostanzialmente corrisponde al privilegio istituito con l'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, che passò sotto il nome di « legge Sturzo », recante provvedimenti per il credito alle piccole e medie imprese industriali e per lo sviluppo delle stesse.

La Commissione finanze e tesoro ritiene ancora di informare i colleghi di questa Commissione industria e commercio che al 24 ottobre 1956 gli effetti in portafoglio presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ammontavano a 1.905.700.03?; cioè il fondo di dotazione di 5 miliardi (importo recato dalla legge n. 949 in aumento al precedente fondo di 500 milioni, il quale è impegnato nelle operazioni precedenti della cassa) era disponibile per operazioni di risconto appunto per la differenza tra i 5 miliardi e il portafoglio in essere citato.

Ciò è stato possibile perché numerosi effetti sono stati incassati e altri effetti concernono operazioni in corso di regolamento. Non tutte le operazioni vengono riscontate; i maggiori istituti (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Cassa di risparmio delle province lombarde, ecc.) si limitano a chiedere il contributo statale nel pagamento degli interessi, concesso su tutte le operazioni approvate nella misura uniforme del 3 per cento, che è la misura massima consentita dalla legge n. 949.

Il fondo per il contributo statale, ammontante a un miliardo e mezzo più gli interessi maturati nel fondo stesso, era impegnato, sempre alla data del 24 ottobre 1956, per lire 455.556.970.

Onorevoli colleghi, questi dati che ho sottoposto al vostro benevolo esame manifestano chiaramente come la legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito artigiano, sia stata scarsamente operante. Essa ha il grave inconveniente, a mio modesto avviso, di consentire il risconto presso l'Artigiancassa soltanto delle operazioni che hanno per oggetto impianti, ampliamenti e ammodernamenti di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzi. Viene così tassativamente escluso da quella legge il credito di esercizio, che è quello più comunemente richiesto dagli artigiani.

La disponibilità di mezzi esistenti, tanto sul fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane quanto sul fondo per la concessione del contributo statale nel pagamento degli interessi, può portare a concludere che le provvidenze disposte dalla legge n. 949 per il credito all'artigianato sono state finora insufficientemente operanti e a cercare di promuovere una maggiore operatività della legge, più che chiedere ulteriore assegnazione di fondi per dare un po' di ossigeno alla vita asmatica dell'artigianato.

Perciò il disegno di legge si propone all'articolo 2 di portare da due a cinque anni la durata del risconto e di creare la possibilità di saggi d'interesse più favorevoli (articolo 3) sulle operazioni di risconto e di finanziamento presentate dalle stesse aziende di credito.

Infatti le banche popolari, le casse di risparmio, le casse rurali e artigiane, la sezione di credito dell'« Enapi » sono più idonee che i maggiori istituti bancari ad effettuare operazioni di credito artigiano, cioè operazioni di piccolo importo e rivolte a modeste imprese disseminate su tutto il territorio nazionale.

I maggiori istituti bancari non trovano nella mancanza di mezzi finanziari un ostacolo ad operare più largamente nei riguardi dell'artigianato, né un ostacolo del genere può essere rappresentato dal costo del risparmio, che essi raccolgono e dal tasso del 4 per cento al quale, se ne avessero bisogno, potrebbero riscontare le operazioni (il totale dell'interesse attivo per le banche ammonta al 9 per cento, di cui il 6 per cento è pagato dall'artigiano e il 3 per cento dallo Stato), o dalla durata del risconto, anche se limitata a due anni.

Per le minori aziende di credito, invece, molto spesso la durata delle operazioni è forzatamente ridotta a quella del risconto.

Numerose operazioni effettuate finora da casse rurali e artigiane e da banche popolari e tutte quelle effettuate dalla sezione di credito dell'« Enapi » hanno avuto la durata di due anni, pari a quella del risconto, trattandosi di crediti per ammodernamento di laboratori e acquisto di macchinari. Numerose altre operazioni hanno avuto durata di tre o quattro anni, assai poche hanno raggiunto i cinque anni.

Carica la maggiore idoneità delle piccole aziende bancarie ai fini della operatività delle provvidenze per il credito artigiano, è sufficiente tener presenti la estesa diffusione di dette aziende, una certa loro specializzazione per il credito agli artigiani (ad esempio le casse rurali e artigiane, la sezione di credito dell'« Enapi ») e ai piccoli imprenditori in genere (banche popolari, casse di risparmio). La possibilità di un tasso più favorevole per il risconto o per il finanziamento nei riguardi di dette minori aziende di credito potrà consentire di ridurre il tasso dell'operazione primaria a carico dell'artigiano, che è del 6 per cento, mentre è del 5 o 5,50 per cento nell'applicazione di alcune provvidenze creditizie per finanziamenti industriali e del 3 per cento a favore dell'agricoltura, come è espressamente stabilito dalla stessa legge n. 949 all'articolo 11, comma 2.

Il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti è di una estrema necessità per le aziende che provvedono a sopportare spesso notevoli spese per ammodernamento di impianti e per adottare nuovi procedimenti tecnici ai fini produttivistici e, costrette a fornire le dovute garanzie per ottenere i finanziamenti necessari, si trovano sfornite del circolante necessario per le scorte e per ulteriori garanzie di finanziamenti aggiuntivi.

L'aliquota del 20 per cento è appena sufficiente a questo scopo, mentre è opportuno estendere (e non sarà facile entro questa limitata aliquota) il credito anche alle aziende che abbiano provveduto con mezzi propri alle spese di ammodernamento e di acquisto di macchine.

Utili a questo riguardo ed estremamente convincenti sono le conclusioni sull'indagine relativa all'attrezzatura tecnica delle imprese artigiane, indagine compiuta in molte province d'Italia, ultime quelle del Lazio.

Il pesante sistema di garanzie che si esige dalle imprese artigiane per ammetterle al credito deve essere snellito e benevolmente riveduto. Occorre tener presente che la maggiore garanzia delle imprese artigiane è nel-

l'onestà, nella laboriosità e nella capacità dell'individuo. La comunità economica artigiana con le sue caratteristiche individuali è ricca di questi requisiti; e voi lo sapete tutti, onorevoli colleghi.

La tradizione dell'arte o del mestiere, l'esperienza, la probità dell'individuo, l'originalità del suo prodotto, sono valori altissimi che devono essere tenuti nella dovuta considerazione, specie nei casi dove il lavoro prevale sul valore della materia prima, e dove il valore macchine è ridotto o quasi nullo. Non sono e non saranno certo gli artigiani che disturbano e disturberanno i sonni dei direttori di banca.

In questi giorni si è costituito in Roma un consorzio cooperativo per la garanzia del credito artigiano. La possibilità di una fideiussione offerta da apposita cooperativa di garanzia è un principio che può essere utilmente affermato nella legge, in quanto servirà a richiamare l'attenzione degli artigiani e delle loro organizzazioni sulla possibilità di sviluppare la cooperazione. Si creeranno così anche in Italia, come all'estero, cooperative di fideiussione, forme assicurative, ecc.

Un sistema pratico e facile mi sembra quello in uso nella Svizzera. Gli artigiani sono colà riuniti in cooperative di fideiussione, le quali prestano la garanzia per i singoli soci entro limiti di somme ben fissati e, naturalmente, riservandosi il diritto di seguire da vicino l'andamento dell'azienda.

Ho già parlato prima dell'articolo 4 del disegno di legge concernente il privilegio sulle scorte. Si tratta di una forma di privilegio che, a mio avviso, rischia di rimanere pura affermazione di principio, ma può anche, invece, aprire la strada alla concreta attuazione dell'idea della cambiale artigiana, se al privilegio sulle scorte di prodotti finiti si associasse la costituzione di organismi consortili tra i produttori artigiani, per i quali sono previste agevolazioni dall'articolo 3, comma secondo, della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Nulla di particolare da aggiungere per gli articoli 5 e 7 del disegno di legge. L'aumento da cinque a nove membri del consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è un'ottima soluzione che permette l'inserimento di tre rappresentanti della categoria artigiana.

La proroga prevista dall'articolo 6 per la gestione di liquidazione, a mio avviso, si rende necessaria allo scopo di consentire

maggior respiro alle aziende artigiane debilitate, che sono tuttora sane e solvibili, ma si trovano in difficoltà per l'estinzione delle operazioni, numerose delle quali già prorogate o quasi tutte sufficientemente garantite.

D'altra parte l'immediata esecuzione degli atti potrebbe dar luogo a un ammontare complessivo di perdite che, sebbene largamente coperto dalle somme già accantonate a tale scopo, darebbe luogo alla necessità di un intervento dello Stato per l'eventuale eccedenza, essendo già garantite quelle operazioni per il 70 per cento dallo Stato. Per quanto modesto possa risultare l'intervento del Tesoro a tale scopo, sembra a me che debba rendersi necessario provvedere con altra legge alla copertura, secondo l'articolo 81 della Costituzione.

Per completare l'esposizione, penso che la proposta di legge dell'onorevole Colitto — nell'ultima seduta egli avanzò la proposta di discuterla insieme con questo disegno di legge — sia largamente assorbita dal presente provvedimento. Egli infatti chiedeva quattro anni e qui siamo a cinque anni.

Onorevoli colleghi, quanto ho avuto l'onore di esporre è la sintesi di una larga consultazione in materia e frutto di una modesta esperienza di chi proviene dal mondo artigiano. È stato detto che il credito sta all'organismo economico moderno come il sangue agli esseri viventi. Molte delle 800.000 botteghe artigiane in Italia hanno bisogno di urgenti trasfusioni per non morire. Si tratta di oltre un milione di lavoratori, di più di quattro milioni di persone con i familiari, che vivono dell'artigianato. Con il provvedimento in esame, pur non potendosi pienamente attuare il credito d'esercizio specializzato a favore delle imprese artigiane, del quale si riconosce la necessità, si ritiene di aver predisposto provvidenze che lo avviano.

Per il credito di esercizio si deve fare un più approfondito studio di carattere tecnico. Esso è un problema che per le imprese minori deve essere certamente risolto. Ma noi non dobbiamo considerare l'economia italiana a compartimenti stagni. Il problema va armonizzato con gli altri settori, perché è relativo alla politica della circolazione della moneta, alla politica del credito in Italia; è, in realtà, il problema del minor costo del denaro.

Onorevoli colleghi, diamo fiducia al mondo artigiano, che la merita proprio. E, data l'importanza che va assumendo nella nostra economia nazionale l'artigianato, nel mentre sollecito dagli onorevoli colleghi l'approvazione di questo disegno di legge, mi permetto di invitare gli onorevoli commissari

dell'industria e del commercio a rinnovare il voto unanimemente espresso dalla Camera dei deputati su un mio ordine del giorno, mentre era ministro l'onorevole Villabruna, che chiedeva il cambiamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio in Ministero dell'industria, dell'artigianato e del commercio.

Vi ringrazio della pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi e vi rinnovo l'istanza che venga approvato il disegno di legge come ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua dettagliata relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

DOSI. Dò atto all'onorevole Longoni di aver illustrato la questione con accenti di vivo interesse. In particolare mi sembra che meriti di essere sottolineata quella considerazione, che rivendica alla categoria dell'artigianato una tradizione di rettitudine, rivendicazione che non ha soltanto un valore morale, ma anche un contenuto sostanziale riferito al testo della legge che noi siamo chiamati ad approvare.

Essa infatti costituisce un richiamo a tutto il nostro apparato bancario perché, nel concedere crediti, non abbia soltanto riguardo — questa invece è oggi la tendenza degli istituti bancari — alle garanzie reali, ma anche alla rettitudine, collaudata da un lungo periodo di anni, da parte di colui — in questo caso l'artigiano — che chiede una operazione di credito.

Dalla relazione dell'onorevole Longoni ho sentito — e ciò costituisce per me una conferma di notizie ormai di dominio pubblico — che il fondo è stato solo parzialmente utilizzato. Mi interessava, però, sentire dall'onorevole relatore un dato che non mi sembra sia contenuto nella relazione. Egli ha detto che al fondo di dotazione si è ricorso in parte attraverso il risconto da parte degli istituti che hanno fatto le operazioni di credito, ma ha aggiunto che in taluni casi gli istituti di credito non hanno proceduto al risconto, limitandosi a richiedere il contributo statale per il carico degli interessi. Vorrei conoscere questo secondo dato, cioè la cifra dei crediti concessi all'artigianato da istituti bancari che si sono limitati a chiedere il parziale concorso agli interessi.

Il relatore ha fatto anche delle considerazioni relative al costo del denaro, che mi pare meritino di essere sottolineate. Giacché il costo del denaro nel nostro paese è molto diverso a seconda di coloro che si presentano agli sportelli: mentre la grande e la media industria godono di taluni benefici che con-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

entono di approvvigionarsi di denaro a lungo medio termine, con un carico di interessi non elevato (mi pare che l'aumento della percentuale degli interessi all'estero, che è in continuo aumento, ha reso la differenza rispetto al nostro paese più lieve di quella che si contava qualche anno fa) questi vantaggi sono assolutamente sconosciuti dagli artigiani, che sono sottoposti alle regole normali degli istituti, le quali portano il carico per gli interessi — comprese le spese e la ben nota commissione — ad una percentuale piuttosto elevata.

È giusto, quindi, che sia sottolineato questo aspetto con particolare riferimento alla categoria artigiana.

Vorrei, anche, che il nostro relatore ci lesse maggiori ragguagli su quell'esempio che è stato citato, relativo alle cooperative di fideiussione esistenti nella vicina Svizzera. Desidererei sapere come funzionano queste cooperative e soprattutto che cosa offrono in più agli istituti bancari, per far pensare che a loro esistenza si traduca in un effettivo beneficio per i partecipanti.

Concludo compiacendomi col relatore che ha fatto una interessante relazione, la quale ci permette di riflettere con piena cognizione di elementi sul testo del disegno di legge che ci viene sottoposto.

GELMINI. È indubbio che il disegno di legge sottoposto al nostro esame contiene alcuni elementi positivi, molto limitati, ma veri...

SULLO. *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Il limite è nelle cose umane.

GELMINI. ...e anche di scarsa efficacia per il credito all'artigianato. Abbiamo la possibilità di un parziale credito di esercizio, la possibilità di allungare il termine del finanziamento da due a cinque anni; ma, se questi sono gli elementi positivi, sostanzialmente il disegno di legge non modifica le difficili condizioni del credito artigiano, quali oggi si presentano alla categoria.

Il fondo di dotazione dell'Artigiancassa rimane invariato, quindi non si può parlare di estensione del credito alle aziende artigiane. Non si può parlare neppure di credito più facile attraverso il meccanismo previsto dalla legge e neppure di credito più a buon mercato rispetto alla situazione oggi esistente. Il contributo dello Stato agli interessi rimane invariato e le operazioni vengono fatte esclusivamente attraverso le banche, come prima, mentre l'Artigiancassa non acquista affatto il diritto di fare finanziamenti diretti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Le risponderò dopo, ma devo dirle fin d'ora che le sue sono in gran parte affermazioni gratuite.

GELMINI. Io faccio delle osservazioni, che credo giustificate dal mio punto di vista.

Le garanzie che sono state chieste fino a oggi rimangono anche esse invariate. L'artigiano deve dare tutte le garanzie che sono richieste dagli istituti di credito privato.

Il problema è molto complesso, come diceva il relatore onorevole Longoni, sia per la mole degli interessi che involge, sia per il fatto che ci troviamo dinanzi a una categoria bisognosa di essere anche in questo campo aiutata dall'intervento dello Stato. Le aziende artigiane avrebbero bisogno di ben altra soluzione del problema. Bisogna tener presente che il limitato sviluppo di queste aziende nel nostro paese è in gran parte dovuto alla insufficienza di credito, anche se questa non è la causa fondamentale tra le molte cause che concorrono a rendere difficile l'esercizio delle aziende artigiane.

L'insufficienza del credito, come viene erogato alle aziende artigiane, limita lo sviluppo delle medesime e l'artigiancassa, così come è stata fatta funzionare, secondo la legge, non ha assolto al proprio compito, perché non ha consentito agli artigiani un credito conforme, almeno in parte, alle loro necessità.

Io ho un dato che non è recente. Da esso risulta che il numero delle operazioni fatte dall'epoca della costituzione dell'Artigiancassa, dal 1952, è di 4.774 operazioni di credito, per un importo di 7.500.000.000 lire. Ora, se consideriamo il numero delle aziende artigiane esistenti nel nostro paese, vediamo che meno di un centesimo e poco più del 0,50 per cento delle aziende hanno beneficiato del credito attraverso questo strumento.

È un fatto certamente sintomatico, perché non è a dirsi che gli artigiani non abbiano bisogno di credito e che quindi non lo chiedono. La verità è che le difficoltà e le garanzie richieste dagli istituti privati, sono tali che l'artigiano si scoraggia o non ha la possibilità materiale di dare le garanzie volute. Cosicché abbandona la sua richiesta.

Se si volesse risolvere, anche parzialmente il problema, esso dovrebbe essere oggetto di un disegno di legge organico, che consenta di affrontare alla radice tutta la questione. Ad ogni modo, se si vuole andare incontro alle necessità della categoria artigiana, è necessario modificare questo disegno di legge.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

Io non concordo con l'onorevole Longoni e anche con la teoria invalsa nelle nostre Commissioni, che quando ci troviamo di fronte ad un provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento, convenga approvarlo così com'è, per non subire la perdita di tempo costituita da un rinvio al Senato e per evitare, come si dice, che gli interessati siano danneggiati dal rinvio anziché esserne avvantaggiati. Questo ragionamento a me non sembra valido, tanto più ove si consideri come, molto spesso, il Senato non si periti di modificare i provvedimenti di legge da noi approvati. Infatti ci tornerà completamente rifatta la legge sulla mutualità, se gli emendamenti proposti dal relatore saranno approvati dall'altro ramo del Parlamento. Quindi credo che, se dovessimo convincerci della opportunità di apportare delle modifiche al disegno di legge in esame, non dovremmo preoccuparci che esso torni al Senato.

La mia parte, perciò, presenterà degli emendamenti a cui accennerò per ora sommariamente. Noi chiederemo un aumento del fondo di dotazione, poiché nella forma attuale non si può parlare di estensione del credito. D'altra parte, anche con la concessione di quel 20 per cento per il credito di esercizio, non si aumenta il numero delle operazioni stesse.

Chiediamo poi che il credito di esercizio non sia parziale. Gli artigiani si dibattono in gravi difficoltà, non solo per il fatto che non dispongono di capitali sufficienti all'ammodernamento e al potenziamento degli impianti, ma, soprattutto, perché mancano del credito di esercizio. Il loro giro di affari è complesso e il costo della produzione artigiana è, alcune volte, notevolmente superiore al costo che si riscontra in altre produzioni, perché, oltre a pagare il denaro, che prendono dagli istituti bancari, a un prezzo superiore a quello che paga la media e la grande industria, devono anche ricorrere al credito continuo presso i grossisti di materie prime, il che rappresenta un costo maggiore delle materie prime stesse.

Chiediamo che l'Artigiancassa possa fare le operazioni in modo diretto.

DOSI. Che cosa intende per « fare le operazioni in modo diretto ? ».

GELMINI. Se non vado errato, un tempo l'Artigiancassa faceva anche direttamente le operazioni di credito.

PRESIDENTE. È stato considerato un progresso trasformare l'Artigiancassa in istituto di risconto.

GELMINI. Noi chiediamo inoltre un contributo più alto nel pagamento degli interessi.

La legge prevede il 3 per cento, noi vorremmo il 4 per cento.

DOSI. È questione di trovare il denaro.

GELMINI. Io ho terminato. Le nostre proposte saranno presentate come emendamenti, quando passeremo all'esame degli articoli.

QUARELLO. Debbo dichiarare che apprezzo lo sforzo compiuto dal Ministero per venire incontro alle esigenze del credito artigianale. Debbo però anche dichiarare che, secondo me, prima di portare in un determinato settore degli ampliamenti, sarebbe stato opportuno compiere un esame accurato sul funzionamento dell'istituto esistente e renderlo rispondente agli scopi che si vogliono raggiungere; poi si sarebbe potuto avviare lo studio verso un orizzonte più vasto.

Questo punto di vista era stato manifestato anche in un convegno tenuto a Napoli nei primi mesi del 1954, quando fu trattato questo argomento. Erano presenti anche i direttori di alcune banche, i quali sembravano rendersi conto della necessità del credito di esercizio, quantunque le banche da essi rappresentate fossero proprio quelle che negavano questo genere di credito. E quegli stessi direttori, quando io facevo presente che nell'artigianato è la persona che conta e che perciò, agli effetti del credito di impianto, più che valutare gli impianti è necessario valutare la persona dell'artigiano, non mi hanno preso in considerazione. È troppo facile fare i banchieri come lo fanno questi signori.

E porto degli esempi.

In Liguria si sono avute soltanto 29 operazioni; io domando a chicchessia se in Liguria possono trovarsi soltanto 29 artigiani che meritino un credito d'impianto. In quattro regioni — Pughe, Calabria, Campania, Basilicata — si sono avute in tutto 288 operazioni. Domando se questo è possibile. E poiché non è possibile, significa che qualche cosa non risponde e che la strumentazione non è adatta. È evidente che, ampliando le funzioni e aumentando i mezzi, ma lasciando inalterata l'organizzazione, le cose non muteranno e tanto meno miglioreranno.

Anche alla piccola e media industria si disse che venivano assicurati dei benefici; però, quando il ministro Cortese, in un famoso discorso al convegno dei piccoli e medi industriali, tenuto all'E. U. R., si permise dichiarare che questo credito esisteva, l'ululato che seguì alle sue dichiarazioni, per fortuna non fu registrato dagli stenografi, altrimenti sarebbe stato veramente interessante valutarlo !

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

La verità è che questi provvedimenti particolari vengono ad interessare una piccola parte della categoria, quella che, essendo più vicina al fuoco, riesce a scaldarsi, o quella che ha altre possibilità; ma alla grandissima maggioranza questi provvedimenti non servono a niente.

Io sono un piccolo industriale — non intendo fare casi personali — e non ho mai avuto un soldo di credito, perché non ho una proprietà con cui garantirlo; la mia persona non conta niente, il mio impianto non conta niente, e, mentre con una telefonata ricevo milioni di merce, dalle banche non ottengo neppure 500.000 lire!

È quindi evidente che gli strumenti, in questo organismo, non funzionano. Noi ora ci proponiamo di allargarlo. Questo era già avvenuto col decreto Togni del 1947. Ebbene, che cosa è successo? Che quella cassa, la quale ha funzionato anche abbastanza bene, ha fatto operazioni per 4 miliardi e 400 milioni di cui 2 miliardi e 300 milioni riguardanti Roma. Anche ora succederà che, non avendo preparato uno strumento che si sviluppi perifericamente e che possa espandersi al credito di esercizio, saranno soltanto sette od ottomila artigiani su 800.000 che potranno dare adeguate garanzie e che assorbiranno tutta la quota destinata al credito di esercizio. Gli altri continueranno a non ricevere neppure un centesimo a questo titolo, perché la struttura esistente non funziona e perché i mezzi sono limitati.

Io non sono contrario alla legge, perché comprendo che si tratta di un onesto tentativo. Però, quando si andrà in giro a parlare di credito all'artigianato, si sentiranno fischi e recriminazioni. Domenica scorsa mi sono trovato in montagna e mi è stato fatto presente che in tutto il comprensorio non s'è trovato un solo artigiano che abbia ricevuto un soldo.

Ciò avviene perché noi continuiamo a fare delle leggi, a creare degli istituti sovraccaricandoli di funzioni, senza curarci né del modo con cui funzionano né dell'attività che svolgono. A mio parere, la prima necessità è quella di esaminare perché questi istituti non hanno funzionato. Perché in Liguria si sono avute soltanto 29 operazioni e in quattro regioni dell'Italia meridionale soltanto 288 operazioni complessivamente?

È colpa degli artigiani o degli istituti che non vogliono saperne del credito?

Sono stati indicati nel decreto, uno per uno, alcuni istituti di credito, ma essi non vogliono fare questo servizio. Quindi è inu-

tile continuare a fare delle leggi se non si crea un altro strumento che funzioni, al posto di quello che si è dimostrato inoperante.

Concludo e ripeto di non essere contrario alla legge. Avverto, però, che stiamo predisponendo qualche cosa che non servirà alla categoria artigiana bensì solo a qualche piccolo gruppo di artigiani.

Quanto alle cosiddette cooperative di fideiussione, io penso che non basta fare una legge per ottenere che queste abbiano attuazione. Bisognerà vedere se vi saranno delle persone che, legate quasi in una società in nome collettivo, se la sentiranno di rispondere dei debiti degli altri. Nel 1936 o 1937, a Torino, ci siamo riuniti tra modesti industriali per creare un raggruppamento che aveva lo scopo di garantire il credito per l'acquisto di merci. Al principio tutti erano entusiasti, poi quando si è trattato di prendere degli impegni uno ha cominciato a dire che non intendeva garantire per un tale artigiano che la sera andava all'osteria, un altro che non se la sentiva di garantire per quell'altro artigiano che faceva una vita di lusso, un altro ancora per un collega che aveva una figlia che faceva questo o questo altro; insomma, tutti si sono ritirati, perché nessuno intendeva rispondere per gli altri.

Credo quindi che, salvo qualche piccola zona, queste cooperative di fideiussione non potranno costituirsi; a parte le complicazioni che sorgeranno da parte degli istituti, i quali non si contenteranno, naturalmente, di una fideiussione generica, ma vorranno vedere con quali mezzi e con quali proprietà ciascuno risponde per gli altri. Forse vorranno anche delle firme sulle cambiali, e io dichiaro che firme sugli effetti di altri non le ho mai messe e non le metterò mai.

Vorrei, quindi, pregare gli onorevoli colleghi di meditare su quello che ho detto, perché ritengo che, nonostante la buona volontà con cui ci accingiamo ad approvare questo disegno di legge, che l'onorevole Longoni ha così bene illustrato, la legge, salvo in qualche zona, creerà malcontento e malumore, nonché uno squilibrio economico per il costituirsi di piccoli gruppi privilegiati e di una massa di diseredati.

FARALLI. Poiché l'onorevole Sottosegretario poco fa ha interrotto il collega Gelmini, preannunciando delle precisazioni, ritengo che sarebbe opportuno sentire queste precisazioni prima di proseguire la discussione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il sistema della legge del 1952 è un po' complesso e, per la verità,

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

esso non ha funzionato molto bene, come ha rilevato l'onorevole Quarello. Però proprio l'esame delle ragioni per le quali la legge non ha funzionato, ha indotto il Ministero a presentare questo disegno di legge.

La legge del 1952 prevedeva, da un lato, il contributo dello Stato per rendere più bassi gli interessi del credito d'impianto e d'ammmodernamento, dall'altro, prevedeva il risconto biennale dei prestiti, fatti dagli istituti bancari autorizzati, presso l'Artigiancassa.

È chiaro che il contributo è stato chiesto da tutti gli istituti, perché tutti avevano interesse ad ottenere la partecipazione dello Stato all'onere per il credito artigiano.

Il risconto a che cosa serviva? A mettere in condizione gli istituti, che non avevano molta disponibilità, di valersi del fondo di dotazione che lo Stato metteva a disposizione degli artigiani.

Dove era l'elemento negativo della legge del 1952? Nello sfasamento tra il credito per cinque anni e il risconto di due anni. Infatti, gli istituti autorizzati potevano riscontare per due anni presso l'Artigiancassa; per il prestito dovevano farlo a medio termine, il che significava per cinque anni almeno. Anche l'ammortamento per cinque anni importa il 22, 23, 25 per cento all'anno. Ora, un'impresa artigiana che acquista delle macchine e che non riceve un credito per cinque anni, può ammodernare la sua azienda?

Così lo sfasamento tra il credito di cinque anni e il risconto di due anni non ha fatto funzionare la legge. Che cosa avrebbe dovuto fare teoricamente una cassa rurale o una banca popolare modesta? Riscontare per due anni e sopportare essa stessa per tre anni la differenza.

Evidentemente la capillarità del credito artigiano, che era fondata sulle casse rurali, sulle banche popolari, ecc., non ha avuto significato perché, se questi organismi volevano ricorrere al risconto, dovevano rimettere una quota parte, e se avevano questa quota parte, non avevano neppure bisogno di ricorrere al risconto. Hanno finito così per rinunciarvi.

Invece i grandi istituti di credito non hanno fatto ricorso al risconto biennale, perché un grande istituto, come per esempio il Banco di Napoli, non ha bisogno per due anni di andare a riscontare 200 milioni l'anno, sottoponendosi a controllo per questa operazione. Perciò i grandi istituti di debito pubblico hanno fruito del contributo e non del risconto.

Lo sfasamento è questo.

Banche popolari: risconto 1.869.000.000; contributo accordato 2.094.000.000. Sfasamento

minimo: la banca popolare risconta e riceve il contributo.

Casse rurali: risconto concesso un miliardo e 161.000.000; contributo accordato 1.167.000.000.

E. N. A. P. I. che ha una sezione di credito staccata: contributo accordato 559.000.000; risconto concesso 560.000.000 (non può dare se non quello che riceve).

Casse di risparmio (e qui siamo già in un'altra posizione, perché vi sono delle grandi casse di risparmio che non hanno una posizione finanziaria inferiore a quella di certi istituti di diritto pubblico): risconti concessi 2.889.000.000; contributi accordati 6.096.000.000.

Infine abbiamo gli istituti autorizzati, perché la legge del 1952 non ha dato il credito per l'ammmodernamento a tutti gli istituti di credito, ma soltanto ad alcuni: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca del Lavoro, Banca di Sardegna. Per questi istituti abbiamo questi dati:

Banco di Napoli: niente risconti, contributi 576.000.000;

Banco di Sicilia: niente risconti, contributi 337.000.000;

Banca Nazionale del lavoro: nessun risconto; contributi 113.000.000.

Soltanto il Banco di Sardegna per una sua particolare situazione ha riscontato tutto.

FARALLI. Questi contributi sono sempre sulla base del 3 per cento?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sì, è uguale per tutti. Quella che ho esposto è la diagnosi.

DOSI. Quali sono i totali?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il totale dei risconti è di 6.619.000.000 nel giro di due anni e tre mesi. Il totale dei contributi concessi è di 11.213.000.000.

Il disegno di legge presentato al Senato estendeva il risconto da 2 a 5 anni solo per gli istituti minori, non per tutti gli istituti, cioè per le banche popolari, le casse rurali, le casse artigiane, alcune casse di risparmio. Nella relazione la diversità di trattamento è motivata con la considerazione che in molte regioni non vi è la possibilità da parte degli istituti minori di fare il credito all'artigianato, per il fatto che essi non possono ricorrere al fondo di dotazione. Portando a 5 anni la possibilità di risconto, i grandi istituti continueranno a non riscontare, ma i piccoli istituti avranno la possibilità di attingere al fondo di dotazione.

Noi non abbiamo nessuna preoccupazione di rendere noti questi dati. Il presidente degli artigiani ha pubblicato il 1° maggio un volume per il quale aveva chiesto una mia introduzione. Io l'ho fatta e ho reso noti tutti i dati, dimostrando che la legge non ha funzionato completamente perché il fondo messo a disposizione dallo Stato è per due quinti inutilizzato. Non abbiamo avuto nessuna preoccupazione, ripeto, perché in un paese in cui la lotta politica si fa sulla base della verità, non c'è ragione di tener segreti certi dati. È proprio perché il fondo di dotazione è rimasto in parte inutilizzato, abbiamo cercato di mettere in moto un organismo che permetta di utilizzarlo completamente.

Quando l'onorevole Gelmini chiede un aumento del fondo di dotazione, io non posso che rispondere a lui, come ho risposto al senatore Rota al Senato: noi abbiamo già un fondo non completamente utilizzato. In questo momento, quindi, non esiste il problema del fondo. Facciamo invece una legge, che permetta di utilizzarlo completamente. Se poi ci sarà bisogno di ampliarlo, il Governo si dichiara fin d'ora disposto a farlo, perché non si tratta di una spesa, ma di un movimento di capitale, si tratta cioè di un fondo che rimane sempre dello Stato e che è sempre recuperabile.

La sperequazione regionale non è forse nella misura che ha indicato l'onorevole Quarello: però c'è effettivamente e dipende dal fatto che gli istituti minori non hanno potuto funzionare. Noi oggi, attraverso l'estensione del risconto al quinquennio, permettiamo agli istituti minori di assorbire il fondo di dotazione.

Nell'ultima riunione della Associazione delle banche popolari è stato chiesto l'aumento del risconto da due a quattro anni. Il Governo ha fissato cinque anni, andando più in là della richiesta delle categorie bancarie, che hanno una struttura che si deve considerare largamente positiva.

Poi, cammin facendo, ci sono stati altri emendamenti aggiuntivi. Debbo dire che il Governo non voleva creare il credito di esercizio per gli artigiani, ma voleva concedere il credito per le scorte a quelle aziende che hanno ammodernato. Non era un credito di esercizio, bensì un credito ausiliario del credito d'impianto, in un momento particolare di deficienza di capitali per un'azienda che ha ammodernato. Le aziende ammodernate si trovano in una fase veramente critica e ad esse perciò diamo un credito di

scorta, ausiliario del credito di ammodernamento.

Due sono, infatti, i problemi delle aziende artigiane. Quello della produttività, che è congiunto al mutamento di certi sistemi a mano e quello del credito di esercizio. Per l'artigianato questo credito non si può considerare in una forma che sia eccessivamente «stagnò», perché, a differenza del credito di esercizio nell'agricoltura, ove si ha un certo settore ben determinato, il credito di esercizio per l'artigianato impone il problema dei confini col credito di esercizio per la piccola industria; a sua volta questo crea il problema dei confini con la media industria. Non ci facciamo illusioni. Una volta che si comincia ad adottare il credito di esercizio per l'artigianato, con particolare tasso di favore, verrà subito proposto il problema del credito di esercizio per la piccola industria e poi per la media industria. Infatti, tra la piccola e la media industria e l'artigianato vi sono delle posizioni di interdipendenza tali, che non possono non preoccupare un Governo responsabile.

Ma il Senato ha posto il quesito: perché si deve dare il credito alle aziende che stanno ammodernando e non anche alle aziende che non hanno ammodernato? La Commissione Finanze e tesoro del Senato ha perciò proposto un emendamento. Il Governo ha resistito, perché gli pareva che la cosa non fosse matura: ma la Commissione Finanze e tesoro ha ritenuto di dover fare questa anticipazione ed ha approvato un comma, che per la verità comincia a creare un credito di esercizio, perché rappresenta la possibilità di finanziare le scorte anche per le aziende le quali non hanno ammodernato.

Noi non ne abbiamo fatto una questione di fiducia, ma abbiamo accettato l'emendamento del Senato come un esperimento che va guardato con molta attenzione, perché non solo rappresenta un principio di credito di esercizio, ma può anche portare delle ripercussioni nelle categorie viciniori all'artigianato.

Comunque, pensiamo che il problema del credito in Italia non sia soltanto problema di credito speciale, bensì problema che andrebbe portato in sede più ampia. I provvedimenti speciali, se possono servire ad attenuare qualche disagio in qualche settore particolare, non risolvono il problema più grosso, che va impostato in altra sede e in altro momento.

Ad ogni modo, abbiamo accettato l'emendamento, perché veniva dalla Commissione Finanze e tesoro e persuasi che esso rappre-

senti un esperimento molto audace, salvo vedere gli sviluppi futuri.

Quanto all'affermazione dell'onorevole Gelmini che la situazione sarà sempre uguale, mi pare che egli sia stato ingiusto nei confronti di questa legge. Prima di tutto, la capillarità sarà molto più ampia; in secondo luogo nell'articolo 3 si stabilisce: « Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà stabilire saggi di interesse più favorevoli sulle operazioni di sconto e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di prima categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ». Quindi abbiamo stabilito una ulteriore agevolazione.

Poi si è ampliato il credito, creando il credito per le scorte, anche quando non c'è stato ammodernamento, il che rappresenta un principio di credito di esercizio.

Infine c'è un altro emendamento proposto dal Senato e accettato dal Governo, cioè quello che riguarda la fideiussione delle cooperative di garanzia, in sostituzione della garanzia reale. Anche questo è un esperimento molto interessante e in seguito bisognerà disciplinare con una legge queste cooperative di garanzia. Infatti i consorzi svizzeri mettono il numerario a disposizione della banca di Stato, cosicché costituiscono una garanzia permanente nei confronti delle operazioni che vengono fatte. Le cooperative mettono il proprio capitale a disposizione della banca di Stato e, qualora una operazione garantita dalle cooperative andasse in fallimento, il capitale messo a disposizione da questi consorzi servirebbe a coprire le eventuali perdite. V'è perfino un contributo dello Stato per il funzionamento di queste cooperative.

Per ora, su proposta del senatore Gava, poiché il Codice non esclude le cooperative per la garanzia, si è convenuto di lasciare questo termine. Si vedrà come esse funzioneranno, poi il fenomeno verrà regolato legislativamente.

Naturalmente dobbiamo fare in modo che questa legge, la quale racchiude un piccolo tesoro di novità che sono iniziali, ma molto interessanti, nella sua applicazione costituisca un altro passo avanti. Noi abbiamo formulato il disegno di legge anche sulla base delle conclusioni di quella commissione costituita dai nostri predecessori onorevoli Pignatelli

e Quarello; quindi esso rappresenta il culmine degli esperimenti fatti fino adesso.

Prego perciò la Commissione di voler approvare il testo come è stato inviato dal Senato; successivamente si vedrà quali ulteriori passi in avanti potranno essere fatti.

FARALLI. Indubbiamente i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario hanno la loro importanza e chiariscono certi aspetti della legge, che ci avevano lasciati perplessi. Il fatto di aver portato il termine di sconto a cinque anni, ha la sua importanza, perché serve a capillarizzare la possibilità di credito, specialmente per gli artigiani periferici, per gli artigiani della provincia, dove le piccole banche possono operare e operano effettivamente.

Però sul modo in cui il credito viene concesso resta sempre l'incertezza della cosiddetta fideiussione. Questo argomento è stato già dibattuto quando si è discusso della piccola e media industria e dell'artigianato. La fideiussione rappresenta un'impossibilità per una gran parte degli artigiani, se essi non hanno uno strumento tecnico rappresentato da un complesso di un determinato valore e sul quale le banche possano prendere fideiussione. La fideiussione per il piccolo e medio artigiano non può essere che fiduciaria. Un sarto che ha un laboratorio con due o tre operai, avrà due o tre macchine da cucire. Quale garanzia possono rappresentare queste macchine, tanto più che servono come strumenti di lavoro? Tuttavia l'artigiano che non ha una strumentazione tecnica da poter offrire come fideiussione pratica, può invece avere la fiducia, la quale dovrebbe consentire la possibilità di un certo credito.

Il credito per le scorte può essere un principio di credito di esercizio; ma come verrà concesso questo credito? Quel tale sarto che all'inizio della stagione ha bisogno di avere quindici o venti pezze di tessuto, che costano un capitale, se non ha la possibilità di pagarle subito, deve ricorrere al credito fiduciario; ma se questo non gli viene accordato e se anche la cassa artigiana gli domanda una garanzia reale, come fa ad acquistare la merce indispensabile per la sua attività?

Quindi, questa introduzione del credito per le scorte non lo riguarda, ed è questo il punto sul quale dobbiamo particolarmente fermare la nostra attenzione, in modo da trovare un accorgimento per modificare la strumentazione del sistema creditizio. Credito di esercizio può essere anche quello per le scorte; ma se l'artigiano non ottiene questo credito perché non può fornire una fideius-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

sione, non solo non può avere le scorte, ma non ha neppure la possibilità dell'esercizio.

Bisogna perciò evitare che, come quasi tutte le leggi, anche questa legge faccia sì che a beneficiare di questo strumento legislativo siano soltanto le imprese che sostanzialmente hanno poco bisogno. Le imprese che si sono meccanicizzate, alle quali accennava l'onorevole Sottosegretario, hanno già avuto un credito per la trasformazione, hanno costruito una attrezzatura industriale, e, sotto un certo aspetto, si possono considerare piuttosto piccole industrie che imprese artigiane. Ora, con questa legge, veniamo ancora incontro a questo settore, mentre dovremmo trovare la possibilità di favorire l'artigiano vero e proprio, quello che ha solo la bottega e il modesto laboratorio, nel quale con due o tre operai o con i suoi familiari esercita un certo lavoro e che non ha la possibilità di offrire alla banca una garanzia pratica.

Non parliamo poi delle banche di credito nazionale, che fanno il credito soltanto ai grandi industriali e commercianti, che hanno particolari ragioni per ottenere questo credito.

QUARELLO. È tra queste anche la Banca nazionale del lavoro?

FARALLI. Queste banche, che dovrebbero servire all'interesse nazionale, servono invece dei particolari settori dell'industria e del commercio, che non sono i più bisognosi.

L'istituzione delle cooperative di garanzia potrebbe essere un esperimento buono, ma bisogna che esse non siano riservate a determinati gruppi di artigiani; bisogna che questo sistema di cooperazione sia volgarizzato e occorre aiutarlo con delle facilitazioni. È evidente che la fideiussione di una cooperativa non ha solo importanza sostanziale, ma soprattutto importanza strumentale, perché certamente una cambiale avallata dalla cooperativa avrà una possibilità di sconto maggiore di una cambiale firmata soltanto dall'artigiano.

Noi, quindi, ringraziamo l'onorevole Sottosegretario per le informazioni che ci ha dato e ringraziamo il relatore, che porta sempre alla Commissione un contributo di conoscenza personale: come pure ringraziamo l'onorevole Quarello per le preziose osservazioni che ha fatto.

Questa legge non rappresenta quello che noi volevamo; tuttavia rappresenta un esperimento positivo, che non nascondiamo e non disconosciamo. Noi proporremo degli emendamenti, con la speranza che possano essere accolti, perché, d'accordo con l'onorevole Gelmini, pensiamo che se la legge dovesse tornare al Senato non dovremmo eccessiva-

mente preoccuparci. L'importante è dare allo strumento legislativo una effettiva possibilità di venire incontro al settore artigianale, settore che ha bisogno di essere aiutato, perché è un po' il nucleo di tutto quello che è stato lo sviluppo industriale e operativo nel nostro paese.

Comunque, riconosciamo lo sforzo fatto dal Ministero, e pertanto, con emendamenti o senza emendamenti, noi daremo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

CIBOTTO. Vorrei pregare i colleghi Faralli e Gelmini di superare le perplessità che li preoccupano, per approvare la legge nel testo che ci viene sottoposto, perché la categoria interessata la attende da tempo. Cominciamo almeno a darle la sensazione che qualche cosa il Parlamento realizza a favore dell'artigianato.

Inoltre, una volta approvata questa legge, vorrei pregare il rappresentante del Governo — e mi metto a sua completa disposizione per quello che la mia modesta esperienza potrà essergli utile — di voler proporre un'altra leggina, che possa migliorare la presente legge e che, secondo me è indispensabile, perché effettivamente le critiche che ho sentito fare questa mattina sono sensatissime e stanno purtroppo a dimostrare che poco o nulla gli artigiani si possono ripromettere da questa legge.

L'amico Quarello ha fatto presente che una cooperativa non potrà dare la garanzia a un operaio che va all'osteria, che fa una vita di lusso, ecc. Io aggiungerò che neppure un direttore di banca potrebbe far credito a una persona che, col suo tenore di vita, dimostra di essere sull'orlo del fallimento.

Quindi non è il caso di squalificare le cooperative...

QUARELLO. Io non squalifico, dico soltanto che sorgeranno soltanto in qualche posto.

CIBOTTO. Vorrei poi chiedere all'onorevole Sottosegretario qualche chiarimento. Ho sentito parlare di contributi e di risconti. Il contributo è rappresentato da un determinato numero di milioni che la Artigianocassa ha mandato a certi istituti di credito per eseguire delle operazioni. Ma dal momento che gli istituti hanno fatto risconti per una cifra irrisoria, che cosa è avvenuto di questo denaro? È rimasto nelle casse degli istituti? Sarei grato all'onorevole Sottosegretario di un chiarimento in proposito.

Un secondo punto è questo: io, nella mia provincia, sto lottando da un anno con la Cassa di risparmio, che, per dare due milioni

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

a un artigiano, il quale tra proprietà immobiliari, macchinari e scorte e prodotti finiti, ha una consistenza economica di circa 40 milioni, vuole, oltre alla garanzia sugli immobili e al privilegio di primo grado sui macchinari, anche una firma di avallo. Vorrei pregare il Sottosegretario che deve avere sotto il suo controllo questo istituto...

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il controllo è del Tesoro.

CIBOTTO. Ma lei ha un controllo morale. Vorrei quindi pregarla di dare delle istruzioni sulla maniera con cui devono essere fatte le operazioni.

Io, per facilitare le operazioni agli artigiani, suggerirei di inserire in una leggina, che potrebbe rapidamente essere approvata, l'istituzione, a fianco del fondo di dotazione per la concessione di prestiti agli artigiani, anche di un fondo che dovrebbe eventualmente essere utilizzato per l'insolvenza di qualche operazione. Questo fondo potrebbe essere alimentato col contributo dello Stato: sull'interesse di tutte le operazioni si potrebbe prelevare un sesto, che andrebbe ad alimentare questo fondo di garanzia.

Io ho fatto un esperimento di questo genere nella mia provincia. D'accordo con i direttori dei tre più importanti istituti di credito, è stato costituito un fondo di dieci milioni per ogni banca. In due anni esse non hanno perduto neppure un soldo.

Ora, se il Governo trovasse il modo di fare assistere il fondo di dotazione da questo fondo di garanzia, le banche potrebbero fare crediti con maggiore generosità e tranquillità a quegli artigiani che non hanno la possibilità di chiedere una firma di avallo, perché sono dei poveri lavoratori.

Invece, nella situazione attuale, avviene che i prestiti per gli artigiani fanno la fine dei prestiti per l'industria, che vengono distribuiti dall'I. R. I alla Marzotto, alla Fiat, alla Falk e ad altri grossi complessi industriali, mentre quando un piccolo industriale chiede di fare un'operazione per 10 o 50 milioni, gli si richiedono garanzie fino alla settima generazione!

Quindi, mentre prego i colleghi di approvare il disegno di legge nel testo attuale, perché rappresenta una modesta conquista per la classe artigiana, prego l'onorevole Sottosegretario di mettere subito allo studio un altro provvedimento, integratore di questa legge, per andare incontro alle necessità di questa benemerita categoria.

LA MALFA. Vorrei chiedere all'onorevole Sullo se su alcuni principii di questo disegno di legge, soprattutto sull'ultimo emendamento, è stato chiesto il parere specifico della Banca d'Italia, come organo di vigilanza.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Noi chiediamo il parere del Ministero del tesoro ed è il Tesoro che, nella sua sede, chiede il parere ai suoi organi.

LA MALFA. Ma ci può dire se c'è stato questo parere?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Quali sono le sue ragioni di perplessità?

LA MALFA. Come procedura normale, su questioni di credito vorrei essere tranquillo che ci fosse sempre un parere dell'organo competente. Il Governo può, da parte sua, consentire o non consentire al parere di questo organo, ma è un elemento di giudizio importante in una materia così delicata come il problema del credito.

Nel disegno di legge è stato introdotto dal Senato un emendamento relativo al credito sulle scorte. Io non ho niente in contrario, però vorrei essere tranquillo per quanto riguarda gli effetti che sul sistema creditizio può avere l'introduzione di un principio di questo genere. Credo che il parere esplicito dell'organo di vigilanza su questo punto sia necessario. Non possiamo innovare in questa materia senza essere sufficientemente garantiti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il disegno di legge è stato presentato dal Ministro della industria di concerto col Ministro del tesoro; quindi il disegno di legge è a conoscenza del Ministro del tesoro. Devo ritenere che egli abbia interpellato la Banca d'Italia. Ad ogni modo, è un problema interno, che devo ritenere superato dal consenso pieno dato dal Tesoro al disegno di legge.

Al Senato l'emendamento è stato introdotto su richiesta del senatore Bertone. Presidente della Commissione, e del senatore Gava, già Ministro del tesoro. Noi non possiamo, durante la discussione di un provvedimento, chiedere il parere ad altri ministeri, perché siamo sottoposti alla decisione del Parlamento. Al Senato il Governo ha, per conto suo, resistito alla acquisizione di questo principio. Se la Commissione industria della Camera ritiene di sopprimere il comma proposto dai senatori Bertone e Gava, torniamo al testo del Governo. Ma, sull'emendamento

del Senato, il Ministro non poteva chiedere di nuovo il parere del Tesoro.

LA MALFA. Io non faccio richiesta di soppressione o meno, ma faccio un'altra questione. Io so benissimo che il Parlamento è un organo sovrano; il Parlamento, però, non può fare mai a meno dei giudizi tecnici. La sovranità si esprime e si esplica ascoltando i pareri tecnici e prendendo poi le proprie responsabilità.

Mi pare che su un problema di questo genere sia necessaria un po' di riflessione.

Personalmente non ho nessuna pregiudiziale in materia di artigianato e mi rendo conto che l'artigianato possa aver bisogno del credito per le scorte. Però, quando in periodi eccezionali si vogliono colpire certi sistemi inflazionistici, si colpisce proprio il credito alle scorte, perché esso può assumere aspetti speculativi. Vorrei quindi essere tranquillo in proposito.

Il limite del 20 per cento non mi pare in sé pericoloso per l'artigianato, ma l'introduzione di un periodo di questo genere, se non bene circoscritto, può rappresentare un precedente pericoloso per i riflessi che può avere in altre categorie.

C'è un altro punto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione. I colleghi avranno ricevuto una memoria dell'Associazione bancaria, in cui si chiede l'estensione della concessione dei prestiti artigiani a tutte le aziende di credito. A me sembra che questo punto di vista dell'Associazione bancaria rappresenti un giudizio obiettivo.

Che cosa pensa in proposito il nostro organo tecnico di controllo, che è la Banca d'Italia? Che cosa ne pensa il Sottosegretario? Conviene mettere in concorrenza il maggior numero di istituti in queste agevolazioni, o conviene creare delle categorie?

Qualcuno qui ha rilevato che la limitazione degli istituti di credito crea una situazione di monopolio. D'altra parte il collega Faralli ha rilevato che spesso gli istituti bancari fanno credito soltanto ai grossi imprenditori. Però con questo provvedimento si sanziona che una parte del sistema bancario non deve partecipare a queste operazioni.

Vorrei che su questo punto il Sottosegretario dicesse se nell'interesse dell'artigianato giova di più una concorrenza tra gli istituti o una limitazione. Secondo me l'artigianato, quando ha certe agevolazioni, ha interesse a che tutti gli istituti si mettano in concorrenza. Quando si limita la concessione del credito a determinate categorie, si fa una protezione degli istituti, non dell'artigianato.

GELMINI. Prima che si chiuda la discussione generale, vorrei brevemente replicare alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario. Quando noi abbiamo chiesto l'aumento del fondo avevamo presente quella parte del fondo di dotazione che era stato autorizzato. Però l'onorevole Sottosegretario deve aver presente che noi chiedevamo l'estensione del credito di esercizio e quindi anche per questo abbiamo chiesto la estensione del fondo di dotazione. Per quanto riguarda i cinque anni essi concernono una situazione di garanzia e di fidejussione. Il fatto di estendere il termine non toglie nulla alle difficoltà iniziali per le infinite richieste di garanzie che, molto spesso gli artigiani non sono in grado di dare, soprattutto gli artigiani poveri. Ecco la necessità del nostro emendamento.

Voglio soltanto aggiungere che siamo d'accordo con l'eventuale emendamento dell'onorevole La Malfa circa la questione delle altre banche che potrebbero essere autorizzate a concedere il credito all'artigianato.

Per quanto riguarda l'altra questione qui sollevata dall'onorevole La Malfa, non vogliamo entrare nel merito del principio: però si tratta di un massimo del 20 per cento del credito concesso all'artigianato e quindi, nel caso specifico, è così limitato che non si corre il rischio di speculazioni di sorta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non posso che ripetere come il Governo sia contrario a modifiche al testo del disegno di legge. Mi riservo, comunque, in sede di articoli ed eventuali emendamenti, di chiarire il punto di vista del Governo sulle questioni che sono state dibattute.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie

prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Su questo articolo è stato presentato dai deputati Gelmini, Giolitti e Faralli il seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo le parole:* 15 dicembre 1947, n. 1418, *aggiungere le parole:* ad un duplice scopo: esercitare il credito in favore delle imprese artigiane, sia direttamente, sia attraverso gli uffici e le filiali degli Istituti ed aziende di credito, autorizzate ai sensi dell'articolo 35 ».

Allo stesso comma sopprimere le parole: allo scopo di.

Sempre allo stesso comma aggiungere dopo le parole: compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi *le parole:* per le spese d'esercizio dell'impresa artigiana »

In sostanza, se ben ho interpretato l'emendamento proposto, l'Artigiancassa, che attualmente è concepita come un istituto di risconto, verrebbe riportata ad una sua originaria funzione quella cioè di fare operazioni dirette.

Ora, mi permetterei di osservare agli onorevoli proponenti che, quando discutemmo di questo argomento, fu da noi unanimemente ritenuto un vantaggio, un miglioramento,

quello di definire nettamente il carattere della Cassa dell'artigianato come istituto di risconto, non direttamente in contatto con i singoli artigiani cui viene concesso il credito stesso. In tal modo si consente a chi dirige la cassa, di poter fare una politica di ripartizione territoriale e per categoria che possa essere seguita attraverso le statistiche dei risconti stessi.

Mi pare, perciò, che se noi insistessimo nel ritornare a concedere la possibilità alla Cassa di fare di più, determineremmo un regresso tanto più pericoloso in quanto oggi siamo ad un bivio: la Cassa, evidentemente, non può agire attraverso i propri sportelli perché si tratterebbe di mettere in uso sportelli diversi. Ora, mi permetterei di segnalare agli onorevoli proponenti che l'esperienza di quest'ultimo decennio in tema di canali particolari di credito, ci ha insegnato ripetutamente, con esperienza negativa per il Tesoro e il bilancio dello Stato, che quanto un canale di credito usa sportelli di banche fiduciarie per determinate operazioni, praticamente accade che attraverso questo mandato gli istituti riversano i cattivi loro affari e si trattengono quelli migliori. È successo così e potrei citare anche l'esperienza non solo dell'Artigiancassa, ma anche di altri sistemi di finanziamenti. Quindi, io pregherei gli onorevoli proponenti di accedere a queste considerazioni di carattere puramente tecnico e di ritirare l'emendamento.

GELMINI. Sentite le considerazioni dell'onorevole Presidente non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Gelmini e con lui gli altri onorevoli proponenti.

Al terzo comma dell'articolo 1 gli stessi onorevoli Gelmini, Giolitti e Faralli hanno presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* e di prodotti finiti, *aggiungere le parole:* nonché per la spesa di esercizio della impresa artigiana ».

Io direi che l'emendamento è superfluo, se mi si consente, perché in sostanza le scorte di materie prime e di prodotti finiti, per i quali si è stabilita l'ammissione a un credito particolare, sono qualche cosa di sufficientemente definito. Se noi aggiungiamo la locuzione generica delle spese di esercizio (una spesa di pubblicità potrebbe essere ad esempio una spesa di esercizio) verremmo a creare evidenti complicazioni.

E vogliamo dimenticare, onorevoli proponenti, che l'esercizio è unitario in una azienda, anche se poi è vario nelle sue mani-

testazioni pratiche e che, quindi, l'ammissione del credito avente motivazione dalla consistenza o dall'acquisto di certi prodotti finiti si ripercuote su tutta l'azienda e, quindi, in particolare sull'andamento di esercizio? Pertanto, secondo il mio parere, non credo varrebbe la pena di rimandare il disegno di legge al Senato per questo emendamento. Prego, quindi, anche qui, di voler rinunciare all'emendamento.

GELMINI. Questa sua seconda proposta, onorevole Presidente, non la possiamo, con rincrescimento, accogliere, perché pensiamo che il credito di esercizio sia una questione che vada oltre i limiti che sono indicati per l'acquisto delle scorte, così come appare nel disegno di legge.

LONGONI, Relatore. Sono contrario all'emendamento per le ragioni già esposte.

SULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Vorrei richiamare su questo punto l'attenzione della Commissione. L'onorevole La Malfa ha ricordato come si è giunti alla approvazione di questo comma ed ha manifestato delle perplessità molto legittime. Ora, inserire le spese di esercizio significa mettere qualcosa di superfluo o qualcosa di aggiuntivo e di estensivo. Ed allora, le perplessità dell'onorevole La Malfa diventerebbero ancora maggiori ed il Governo, che si rimette peraltro alla Commissione, deve esprimere al riguardo un parere nettamente opposto, perché si andrebbe a sconfinare oltre i limiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gelmini, Giolitti, Faralli al terzo comma dell'articolo 1, nel testo di cui ho dato prima lettura. Si sono dichiarati contrari sia l'onorevole relatore che il Governo

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

«Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma:

«Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1^a categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di cui al comma precedente potranno avere durata fino a cinque anni».

Sono stati presentati su questo articolo due emendamenti da parte dell'onorevole Quarello. Essi sono i seguenti:

«*Dopo le parole:* le operazioni di cui al comma precedente *aggiungere le parole:* «riferentesi all'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.

«*Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:*

«Per le operazioni di credito, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti la durata è limitata ad un anno»

Prego l'onorevole Quarello di volerli illustrare.

QUARELLO. Ferma restando la durata dei 5 anni per il credito d'impianto ed attrezzatura, per quel che riguarda, invece, le scorte, prevederei la limitazione ad un anno perché questo è un termine di credito, secondo me sufficientemente ampio. Andare al di là di esso sarebbe una pura e semplice speculazione, affatto giustificata. Ora, quando noi, volendo favorire il credito, andiamo a favorire la speculazione, a me pare che si vada oltre i limiti del logico e del lecito.

LONGONI, Relatore. Il relatore deve qui approfittare di questo emendamento per fare una dichiarazione. Data la delicatezza dello spirito innovatore di questo disegno di legge e il travaglio che esso ha avuto al Senato, ho notevoli perplessità e penso che qualora dovesse la nostra commissione — comunque perfettamente libera di farlo — innovare ulteriormente, questo provvedimento riandrebbe e resterebbe poi ancora al Senato chissà per quanto altro tempo. Quindi sono contrario. Nel caso degli emendamenti proposti dall'onorevole Quarello, il problema sollevato ci riporta alle osservazioni dell'onorevole La Malfa.

Semmai, pregherei di formulare in proposito un ordine del giorno che indichi come elemento da tener presente questo particolare problema.

LA MALFA. Prego l'onorevole relatore di tener presente che l'emendamento dell'onorevole Quarello, secondo me, risolve il problema; vale a dire: lascia il credito ma nello, stesso tempo, impedisce di avallare un'eccezione che potrebbe essere pericolosa. E, per quel che mi consta, vi è una preoccupazione nel sistema bancario, cioè consentire un credito di 5 anni per le scorte mentre non vi è l'eccezione per il resto. L'emendamento farebbe sì che questo credito alle scorte sia tale da servire ad aiutare l'azienda ma non già a favorire operazioni speculative.

TOGNI. Migliando conto delle perplessità delle quali si è fatto qui portatore, con il suo emendamento, l'onorevole Quarello. Però, sono preoccupazioni che debbono trovare conforto nella considerazione che si tratta sì di un'eccezione al sistema, ma di una eccezione che ha una limitatezza qualitativa e quantitativa tale che non dovrebbe minimamente influire, in modo serio, in modo efficiente, in modo concludente, nel sistema generale del credito. Voi sapete che vi sono artigiani che lavorano materie prime che hanno un certo prezzo. Gli orifici, per esempio, e quelli che lavorano altre materie prime di un certo costo, i quali debbono mettersi al riparo in qualche modo dalle fluttuazioni del mercato. In questo caso non si tratta di un accumulo a scopo speculativo, che possa influire sul mercato, anzi, si tratta di piccoli quantitativi che servono a stabilizzare il mercato artigiano, nel senso di mettere l'artigiano al riparo dai rischi. L'artigiano, quando impegna il suo lavoro, lo fa a prezzo fisso. Se durante la sua lavorazione, che molte volte richiede molto tempo, la materia prima viene a costare il 15 o 20 per cento di più, egli potrebbe fallire. Pertanto, vorrei che si vedesse il problema da questo punto di vista. D'altra parte credo che la stessa spiegazione che ha dato il relatore sia particolarmente pertinente. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha avuto una gestazione lunga. Sono anni che se ne parla. Oggi che ci troviamo alle porte della approvazione di un provvedimento che sarà benefico e tranquillizzante, in un momento così particolare, il fatto di dovere approvare emendamenti, anche se possono generare in noi una certa preoccupazione e quindi una certa approvazione indubbiamente credo che non sarebbe giustificabile. Quindi io penso che di fronte alla necessità o al desiderio di portare dei perfezionamenti sia pure in parte desiderabili o auspicabili, preminente sia l'interesse di approvare con la maggiore sollecitudine possibile il disegno di legge, salvo l'impegno da parte nostra, nel tempo, col conforto dei lumi dell'esperienza, di operare meglio successivamente. Ed è appunto per questo che io personalmente sono contrario a qualunque emendamento, perché qualsiasi emendamento riporterebbe il provvedimento al Senato con le conseguenze che tutti sappiamo.

PIGNATELLI. Aderisco all'emendamento dell'onorevole Quarello il quale, come ha osservato giustamente l'onorevole La Malfa, veramente risolve la questione. E questo tanto più in quanto l'artigiano non ha mai

tante scorte che possano andare al di là dell'anno. Proprio, questo, per le ragioni denunciate dall'onorevole Togni. Debbo fare poi osservare all'onorevole relatore che il disegno di legge in esame è stato presentato al Senato il 26 di ottobre; non vi è stato mai al Parlamento un caso in cui un disegno di legge abbia avuto un *iter* così celere come questo. Non capisco, quindi le perplessità del relatore proprio di fronte a un caso che eccezionalmente è contrario alla sua affermazione. Quindi aderisco all'emendamento dell'onorevole Quarello.

INVERNIZZI. L'emendamento Quarello ha lasciato anche noi perplessi. Si tenga presente, tuttavia, che la parte che riguarda le scorte è già limitata dalla percentuale che viene data in rapporto all'altro finanziamento. Quindi, di per se stessa, è la stessa legge che ha posto un limite al problema delle scorte; anche se non lo ha fatto nel tempo lo ha posto nella sua consistenza.

PRESIDENTE. Non mi sono posto il problema dell'onorevole Quarello perché lo ritengo ovvio. In questo senso: alla fine del comma secondo dell'articolo 1 si afferma testualmente: «...la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime». Questo è necessario ricordare per interpretare il finanziamento per le scorte; altrimenti la osservazione affacciata qui poc'anzi dall'onorevole La Malfa sarebbe così grave che noi dovremmo porvi immediatamente un riparo. Penso, infatti, che nemmeno l'onorevole La Malfa, quando ha fatto la sua osservazione, pensasse che il finanziamento si prolungasse ai cinque anni. Nessuno di noi pensa, infatti, che questo termine dei cinque anni riguardi le scorte. È logico che nessuna banca darebbe mai crediti di esercizio pensando di erogare a cinque anni di scadenza! Quindi, il voler precisare che può essere erogato fino ad un solo anno, a mio modesto parere, non porterebbe che ad un'ulteriore precisazione assai pericolosa perché ammette che si possa fare del credito di esercizio riscontabile in un anno, il che è, senz'altro, contrario alle consuetudini che indicano il periodo normale in quattro soli mesi. Credo, pertanto, che convenga non fissare nulla.

LA MALFA. Ho l'impressione che qui si sia caduti in un equivoco.

Dobbiamo stare bene attenti in quanto, allorché vi è erogazione di fondi dello stato, le responsabilità di tutti gli istituti diminui-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

scono automaticamente. Se non ci fosse di mezzo la garanzia di fondi dello Stato essi sarebbero più cauti indubbiamente.

PRESIDENTE. Qui si opera solo in sede di risconto. In sede di risconto, onorevole La Malfa, c'è evidentemente la firma della banca primaria del credito sull'effetto riscontato. Ci sono le garanzie stabilite dall'ordinamento da parte dello Stato e l'intervento negli interessi, ecc. Non si tratta di erogazione, da parte del Tesoro o di una sua agenzia, alla azienda.

Comunque, io non credo che il senatore Bertone, che ha così nota profonda conoscenza in materia di credito, non abbia a sua volta tenuto presenti le varie circostanze. Mi pare, quindi, che accettando il testo che ci viene sottoposto noi saremmo lontani dall'averne in proposito perplessità.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei pregare il collega Quarello di pensare anche agli effetti contrari che provocherebbe il suo emendamento. Egli è preoccupato che, ad un certo momento, si possano dare crediti per le scorte di durata fino a quattro o cinque anni e propone di ridurla ad un anno. Ma è proprio qui che sorgono le considerazioni dei colleghi della sinistra, perché l'emendamento potrebbe essere dannoso per alcune categorie di artigiani dove la formazione di una scorta piuttosto solida è onerosa.

Dal punto di vista dell'onorevole La Malfa, la limitazione di questo particolare tipo di credito ad un anno comporta la classificazione di una posizione diversa rispetto al credito a medio termine. Cioè si viene a egittimare il credito di esercizio. Quali sarebbero gli effetti? Da un lato si danneggia l'artigiano perché si viene a limitare ad un anno l'ammortamento; dall'altro si trasforma in credito di esercizio quello che noi vogliamo mantenere come credito ausiliario di impianti.

Pertanto, pregherei l'onorevole Quarello di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Quarello qual'è la sua decisione?

QUARELLO. Insisto negli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo emendamento, presentato dall'onorevole Quarello, e così formulato:

« Dopo le parole le operazioni di cui il comma precedente *aggiungere le parole* riferentesi all'impianto, l'ampliamento e l'ammmodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dall'onorevole Quarello, così formulato

« *Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:*

« Per le operazioni di credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti la durata è limitata ad un anno ».

(Non è approvato).

COLITTO. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione dell'articolo 2 perché il suo contenuto coincide con una proposta di legge che ho presentato tempo fa e che non è stata esaminata per l'impedimento regolamentare dell'articolo 134, essendo sopraggiunto dal Senato il presente disegno di legge. Sono lieto comunque di constatare che la durata delle operazioni di credito — che nella mia proposta era stata fissata in quattro anni — sia stata portata, con questo disegno di legge, a cinque anni. Mi riservo di ritirare la mia proposta di legge dandone comunicazione alla Segreteria della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

DOSI. Una mozione d'ordine che vale soprattutto per le nostre prossime sedute. Non è possibile che la Commissione venga a conoscenza degli emendamenti presentati soltanto dalla lettura che ne fa il Presidente: sarebbe opportuno che essi venissero presentati almeno all'inizio della seduta, in modo che ognuno di noi possa valutarne il contenuto prima di esprimere il proprio parere. Meglio se sono presentati un giorno prima.

PRESIDENTE. L'onorevole Dosi ha fondati motivi per questa sua raccomandazione, che è condivisa dalla Presidenza della Commissione e da tutti i suoi componenti, però desidero fare osservare che la presentazione degli emendamenti 24 ore prima della seduta è una norma che vale per l'Aula soltanto. Sono d'accordo che il nostro lavoro verrebbe agevolato se gli emendamenti venissero presentati prima della discussione, dando così il tempo necessario per farli stampare e distribuire, ma devo riaffermare che, per la discussione in sede di Commissione, gli emendamenti possono essere presentati in qualunque momento.

GELMINI. Avevo intenzione, insieme con i colleghi Giolitti e Faralli, di presentare il seguente articolo aggiuntivo: « All'articolo 36 della legge n. 949 del 1952 sostituire

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

le parole: « è elevato a lire 5.500 milioni, mediante versamento da parte dello Stato di lire 5.000 milioni da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52 », con le parole: « è elevato a lire 10.000 milioni mediante versamento da parte dello Stato di lire 5.000 milioni da effettuarsi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52 e lire 5.000 milioni da effettuarsi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero industria e commercio per l'esercizio 1957-58 ». In seguito al mancato accoglimento del nostro emendamento all'articolo 1, relativo al credito di esercizio, e dopo le dichiarazioni del Sottosegretario che, qualora il fondo non fosse sufficiente, potrebbe essere agevolmente aumentato, vi rinuncio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pignatelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« L'ultimo capoverso dell'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificato come segue:

« Con decreto del Ministro per il tesoro e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere le operazioni previste dalla presente legge altri istituti ed aziende di credito che risultino particolarmente qualificati ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei pregare il collega Pignatelli di lasciare impregiudicato il problema, che è attualmente allo studio. Posso dire che siamo in attesa di conoscere il parere della Banca d'Italia circa la estensione; se, in sede di concerto con il Tesoro e di interpellanza con la Banca d'Italia, avremo un favorevole accoglimento della posizione del Ministero dell'industria, proporrò un provvedimento legislativo sulla questione.

Prego l'onorevole Pignatelli di voler rinviare ad altra occasione la sua richiesta assicurandolo che stiamo esaminando attentamente la cosa.

PRESIDENTE. L'assicurazione del rappresentante del Governo mi pare estremamente impegnativa sull'argomento.

LA MALFA. Onorevole Presidente, ci si dica che dobbiamo approvare il provvedimento così com'è stato formulato. L'onorevole Sottosegretario ha detto: sospendiamo e poi decideremo. Non capisco perché con il problema delle scorte non si è proceduto nella stessa maniera. La mia impressione è che la

Commissione sia chiamata soltanto ad approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, la Commissione è libera di decidere come crederà.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Se la Commissione vuole, può benissimo apportare modifiche. Desidero però richiamare l'attenzione dell'onorevole La Malfa sul fatto che, nel caso delle scorte, si trattava di una modifica introdotta dal Senato: una questione diversa da quella proposta dall'onorevole Pignatelli.

LA MALFA. Dalla discussione può derivare la necessità di un emendamento e, quindi, la necessità per la Commissione di procedere a modifiche. In definitiva, sono stati sollevati problemi che richiedevano una meditazione sia da parte del Governo che da parte della Commissione. Perciò desidero dichiarare che ritengo ingiustificato il rinvio ad una successiva legge: sarebbe preferibile rinviare l'attuale discussione e consentire un approfondimento del problema.

PIGNATELLI. — La limitazione degli istituti di credito che possono essere autorizzati a compiere le operazioni contemplate dalla legge, è a tutto danno degli artigiani. Se vogliamo fare gli interessi di questi ultimi dobbiamo allargare il campo; altrimenti la legge resterà inoperante. D'altro canto, bisogna anche considerare che la richiesta di allargamento degli istituti di credito viene dalla Associazione bancaria, il che dimostra che ci sarà da parte degli istituti di credito l'impegno di agevolare gli artigiani. Per questi motivi insisto nel mio emendamento ed aggiungo che è preferibile far ritornare a Senato il provvedimento con una modifica che lo rende più operante, piuttosto che approvarlo oggi.

FERRARIO CELESTINO. Proporrò di rinviare di due o tre giorni il seguito della discussione del disegno di legge, dando mandato al Sottosegretario di completare le trattative. Se nel frattempo le trattative giungeranno a buon fine, mi pare che il rinvio gioverà e non danneggerà.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ho detto che il problema non solo lo abbiamo studiato ma abbiamo prospettato al Ministero del tesoro il nostro punto di vista che è favorevole. Le trattative col tesoro possono durare un giorno o un tempo molto più lungo. Io, in questo momento, non posso prendere un impegno preciso. Se la Commissione vuole può rinviare, ma non può obbligarmi a prei

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

dere un impegno circa il tempo occorrente per portare a termine le trattative

LA MALFA. Vorrei fare una proposta: approviamo tutti gli articoli accantonando soltanto il 2 bis. Venerdì prossimo potremo riprendere la discussione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Accetto la proposta dell'onorevole La Malfa.

PRESIDENTE. Rimane allora inteso di accantonare l'articolo 2-bis proposto dall'onorevole Pignatelli. Proseguiamo l'esame degli altri articoli del disegno di legge, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma:

« Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà stabilire saggi d'interesse più favorevoli sulle operazioni di sconto e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1^a categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

(È approvato).

ART. 4.

All'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

« A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì, privilegio, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del Codice civile, per retribuzione ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato.

(È approvato).

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri che durano in carica

tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di Presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, uno è designato dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, altri sette sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli Istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1^a categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane ».

(È approvato).

GELMINI. Propongo il seguente articolo 5-bis:

« All'articolo 37, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, le parole: « nella misura massima del tre per cento » sono sostituite con le parole « nella misura del quattro per cento ».

LONGONI, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Gelmini.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Gelmini.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 6.

L'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'articolo 34 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle presenti norme.

Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 5.

 LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1956

In attesa della costituzione del Comitato centrale dell'artigianato, il rappresentante di detto Comitato in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sarà sostituito da un membro designato dal Ministro dell'industria e commercio.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Avverto che nella precedente seduta era stato completato — con alcune modifiche — l'esame della proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano. (1610).

Ora si procederà alla sua votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1610.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

VALSECCHI: « Interpretazioni e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano » (1610):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Berloff, Biagi, Bigiandi, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Di Paolantonio, Dosi, Faletti, Faralli, Ferrario Celestino, Ferrari Francesco, Galli, Gelmini, Giohetti, Graziosi, Grilli, Invernizzi, La Malfa, Longoni, Lucchesi, Pedini, Pessi, Pignatelli, Quarrello, Sammartino, Togni, Zanotti e Zerbi.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI